

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Adottata da Rete CAUTO

La presente Procedura si applica a:

- Cauto Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata (qui CAUTO);
- Cantiere del Sole Società Cooperativa sociale Onlus (qui CANTIERE DEL SOLE).

INDICE:

1. SCOPO
2. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. RESPONSABILITÀ
 - 4.1 CONFLITTI DI INTERESSI, ASSENZE E SOSTITUZIONI
5. MODALITÀ ESECUTIVE
 - 5.1 SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE
 - 5.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
 - 5.3 CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
 - 5.4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
 - 5.5 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI
 - 5.6 SANZIONI DISCIPLINARI
 - 5.7 INFORMATIVA PRIVACY
 - 5.8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE
 - 5.9 CANALI DI COMUNICAZIONE

ALLEGATI (Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma "Whistleblowing Segnalazioni Teseo ERM". Schema di funzionamento della segnalazione).

CRONOLOGIA REVISIONI

00	04/04/2024	Recepimento D.lgs. 24/2023
Rev.01	30/05/2025	Estensione procedura a Rete CAUTO (Cooperative CAUTO e CANTIERE DEL SOLE)
Rev.02	CANTIERE DEL SOLE 19/03/2026 e CAUTO 23/03/2026	Aggiornamento alla luce delle Linee Guida ANAC 2025 (Delibere n. 478 e n. 479 del 26.11.2025)

1. SCOPO

Questa Procedura disciplina l'istituzione, l'utilizzo e la gestione dei canali interni di segnalazione di Rete CAUTO (nello specifico, le Cooperative CAUTO e CANTIERE DEL SOLE), definendo ruoli, tempi e tutele in conformità al D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC aggiornate al 2025. Obiettivi principali: promuovere trasparenza e integrità, proteggere segnalanti e soggetti coinvolti, assicurare una gestione efficace e riservata delle segnalazioni.

L'adozione e ogni aggiornamento della presente Procedura avvengono sentite preliminarmente le Rappresentanze sindacali.

Le Rappresentanze sindacali possono altresì essere consultate dal potenziale segnalante in fase preventiva per ricevere informazioni generali sull'esistenza del canale, le modalità di utilizzo e le garanzie di tutela. La consultazione RSU ha carattere puramente informativo e non comporta accesso a contenuti delle singole segnalazioni.

2. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

- **WHISTLEBLOWER o SEGNALANTE:** persona fisica che segnala violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **VIOLAZIONI:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Rete CAUTO, incluse le fattispecie ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e le materie di rilievo UE.
- **COMITATO INTERNO WHISTLEBLOWING (di seguito CIW):** ufficio interno composto da più figure interne alla Rete CAUTO, incaricate di ricevere e gestire la segnalazione ivi comprese le attività istruttorie.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione ([HTTPS://WWW.ANTICORRUZIONE.IT](https://www.anticorruzione.it)).
- **FACILITATORE:** Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs 196/2003 e s.m.i.;
- ✓ D.lgs. 10.03.2023 n. 24 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.* [qui Decreto];
- ✓ D.lgs. 231/2001 e s.m.i *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art 11 Legge 300/2000;*
- ✓ ANAC – Linee guida sulle segnalazioni esterne Delibera n. 311 del 12.07.2023, come modificata da Delibera n. 479 del 26.11.2025;
- ✓ ANAC – Linee guida sui canali interni di segnalazione Delibera n. 478 del 26.11.2025.

4. RESPONSABILITÀ

Il CIW ha la responsabilità delle seguenti fasi:

- a) Ricezione della segnalazione ed invio notifica al Segnalante,
- b) Presa in carico, analisi ed investigazione,
- c) Chiusura della segnalazione e riscontro al Segnalante,
- d) Reporting al CdA, Collegio Sindacale e OdV.

Il CIW è nominato gestore del canale da entrambi i Titolari (CAUTO e Cantiere del Sole) e opera in assetto unitario di rete.

4.1 CONFLITTI DI INTERESSI, ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL GESTORE

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al CIW, che agisce quale gestore del canale ai sensi delle Linee guida ANAC. Il CIW opera in composizione collegiale (n. 2 componenti), con adeguati requisiti di autonomia, riservatezza e competenza.

Il CIW verifica a monte l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, incluse le ipotesi in cui un componente coincida con la persona segnalante o segnalata, ovvero intrattenga relazioni idonee a comprometterne l'imparzialità (riferimenti: artt. 6–7 d.P.R. 62/2013; art. 51 c.p.c.).

In caso di conflitto, il componente si astiene; il Coordinatore attiva il sostituto pre-designato dal CdA con delibera.

In caso di assenza prolungata superiore a sette (7) giorni, il sostituto assume la gestione della pratica per garantire continuità e indipendenza.

Il sostituto opera alle stesse condizioni di indipendenza e riservatezza del CIW, garantendo la continuità del procedimento.

5. MODALITÀ ESECUTIVE

5.1 SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE

Tutti gli stakeholder interni ed esterni previsti dal Decreto (dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione, candidati, volontari e tirocinanti, lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori di beni/servizi, figure di rappresentanza anche di fatto/amministrazione/direzione/controllo).

La norma prevede altresì la tutela di altri soggetti diversi dal Segnalante, quali: facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo con legame di parentela fino a quarto grado e legame affettivo stabile; colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente (ad esempio vincolo di amicizia) nel medesimo contesto lavorativo; enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il Segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (la *ratio* in questo caso è tutelare per esempio tali enti rispetto a ritorsioni di natura commerciale).

5.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono ammesse le violazioni rientranti di cui al Decreto. A titolo esemplificativo:

Corruzione, attiva e passiva; Comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);

Promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti; Condotte illecite fiscali, contabili e finanziarie; Frodi fiscali; Violazioni di diritti umani o discriminazioni di qualsiasi natura, incluse discriminazioni e/o violenze di genere; Illeciti ambientali e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; Uso illecito dei dati personali o palesi violazioni della norma a tutela della privacy; Violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato e, in generale, tutte le condotte illecite rilevanti ex D.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello 231 CAUTO e del Codice Etico CAUTO.

Sono inammissibili istanze meramente personali, voci di corridoio o informazioni già di pubblico dominio.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e, quando possibile, corredate di evidenze.

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni o per le quali si ha presunzione siano state commesse;
- le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto Segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

Le presunte ritorsioni (a seguito di segnalazione), vanno comunicate esclusivamente ad ANAC.

5.3 CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

1) Canale interno preferenziale: piattaforma web "Teseo Whistleblowing ERM", presente sul sito web istituzionale della Rete e comunque liberamente accessibile dal seguente link [HTTPS://CAUTO.WB.TESEOERM.COM/#/](https://CAUTO.WB.TESEOERM.COM/#/).

La piattaforma consente l'invio di segnalazioni scritte, anche in forma anonima. Rete CAUTO può trattare le segnalazioni anonime come ordinarie quando sufficientemente circostanziate; in tal caso si applicano i medesimi criteri istruttori e di riscontro.

La piattaforma garantisce il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy.

Prima di effettuare la segnalazione, al Segnalante è chiesto di prendere visione di una informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il Segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il Segnalante deve conservare in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione. All'atto della segnalazione, il Segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma, si rinvia al documento "ISTRUZIONI OPERATIVE – Piattaforma Web Whistleblowing (TESEO ERM) Rete CAUTO (CAUTO e Cantiere del Sole)", disponibile sia in MYCAUTO, sia sul sito web istituzionale.

2) Canale orale: su richiesta del segnalante, è sempre garantito un incontro in presenza, da fissarsi entro 7–10 giorni dalla richiesta, in sede interna o in luogo esterno idoneo alla riservatezza; il CIW redige verbale che il segnalante verifica e firma. L'incontro può essere registrato previo consenso del segnalante; in alternativa resta valido il verbale firmato.

3) E-mail/PEC: non sono di per sé idonee a garantire la riservatezza; il loro impiego è limitato a casi eccezionali e richiede contromisure specifiche.

5.3.1 TEMPISTICHE

a) Avviso di ricezione al segnalante: entro 7 giorni dall'inoltro della segnalazione;

b) Riscontro sul seguito: entro 3 mesi dall'avviso di ricezione al Segnalante. Il termine può essere esteso a 6 mesi se adeguatamente motivato.

5.3.2 Il Segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante **canale esterno**, nei casi previsti dall'art. 6 del Decreto (ad esempio: canale interno non obbligatorio/attivo/non conforme; assenza di seguito alla segnalazione effettuata; rischio di ritorsione a seguito di segnalazione; pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico).

5.3.3 Il Segnalante può ricorrere a **divulgazione pubblica** a mezzo stampa o media, social media quando:

-ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;

-teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

-ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3.4 Il Segnalante ha facoltà di **denunciare** le condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità Nazionali.

5.3.5 Segnalazioni multi-destinatario

Se una segnalazione è trasmessa, anche per errore, a soggetti interni non competenti, questi la inoltrano senza ritardo al CIW e, comunque, entro 7 giorni, informandone il segnalante. Qualora la segnalazione sia stata inviata anche a numerosi destinatari esterni, il CIW valuta se la fattispecie integri o prefiguri una divulgazione pubblica e, con apposita interlocuzione, verifica con il segnalante la sussistenza delle condizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 24/2023 (pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico; rischio di ritorsione; mancato riscontro alle precedenti segnalazioni). In ogni caso, il canale interno dà seguito alla segnalazione secondo le presenti regole.

5.3.6 Trattazione operativa delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate nella piattaforma. Il CIW valuta l'ammissibilità in base a precisione e circostanza dei fatti e, ove possibile, richiede integrazioni tramite piattaforma (funzione di messaggistica del ticket). Restano tutelabili anche se la persona segnalante, successivamente identificata, dichiara di aver subito ritorsioni (art. 16, co. 4, D.Lgs. 24/2023).

5.4 MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Chi riceve la segnalazione – Comitato interno whistleblowing (CIW) La Rete ha istituito -con delibera del Consiglio di Amministrazione- un CIW preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni.

Il CIW è composto dalle seguenti funzioni:

- **Dott.ssa Agata Di Bona – Responsabile Ufficio legale e DPO Rete CAUTO,**
- **Dott. Giuseppe Bruni – Direttore Risorse Umane Rete CAUTO.**

La funzione di coordinamento del CIW viene assunta dalla Dott.ssa Agata Di Bona.

I componenti del CIW sono nominate “persone autorizzate al trattamento dei dati” ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Attività del Comitato Interno Whistleblowing Il CIW, in via preliminare, **dopo aver inviato avviso di ricezione al Segnalante, entro 7 giorni dall'inoltro della segnalazione**, effettua una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità (istruttoria preliminare). In particolar modo, il CIW verifica: se rientra o meno nel perimetro soggettivo e oggettivo della norma (chi ha segnalato e cosa ha segnalato); la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti o indagini ulteriori; che la segnalazione sia precisa e circostanziata e, quindi, non generica e non diffamatoria; che la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente.

Dopo aver valutato la segnalazione come ammissibile, il CIW svolge l'attività di indagine (investigazione) necessaria a dare seguito alla stessa, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel caso di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo viene sempre interessato anche tutto l'Organismo di Vigilanza, vincolato alla riservatezza. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informativa e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione, il CIW si impegna a fornire riscontro al Segnalante, salvo estensione dei termini a 6 mesi se adeguatamente motivato.

Tracciabilità: tutte le operazioni sulla piattaforma sono registrate.

Archiviazione e tempi di conservazione Tutta la documentazione inerente alle segnalazioni ricevute è archiviata all'interno della piattaforma (archiviazione informatica) e conservata nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. **La documentazione relativa alla segnalazione verrà conservata per un massimo di 5 anni.** I dati personali manifestamente inutili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati.

Reporting Il CIW predispone con cadenza annuale il Report contenente l'indicazione delle Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento. Nel Report è riportato lo “stato” di ciascuna segnalazione (es. ricevuta, aperta, in lavorazione/chiusa, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari) nel rispetto delle norme sulla riservatezza del Segnalante. I report sono predisposti in forma distinta per ciascuna Cooperativa (CAUTO / Cantiere del Sole), con evidenza delle sole segnalazioni di rispettiva competenza.

Il rendiconto delle segnalazioni è comunicato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

5.5 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI

5.5.1 Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e del Segnalato e di tutti i Soggetti coinvolti è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

5.5.2 Tutela dalle ritorsioni (art.17 co4 Decreto)

Non sono tollerate ritorsioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; **b)** retrocessione di grado o mancata promozione; **c)** mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; **d)** sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; **e)** note di demerito o referenze negative; **f)** adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; **g)** coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; **h)** discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; **i)** mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; **j)** mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; **k)** danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; **l)** inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; **m)** conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; **n)** annullamento di una licenza o di un permesso; **o)** richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5.5.3 Condizioni per godere delle tutele

Le misure previste si applicano ai Segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- i Segnalanti devono ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio);
- viene tutelata la buona fede del Segnalante anche in caso di segnalazione inesatte per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche);
- il Segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing;
- deve esserci uno stretto collegamento o consequenzialità tra la segnalazione e l'atto sfavorevole, direttamente o indirettamente subito dal Segnalante, per configurare la ritorsione;
- la segnalazione deve essere fatta secondo quanto previsto nel Capo II del Decreto.

5.5.4 Quando viene meno la tutela del Segnalante Fatte salve le specifiche limitazioni previste dal legislatore, non è garantita la tutela del Segnalante nel caso in cui sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia e diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per la stessa denuncia nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona Segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

5.6 SANZIONI DISCIPLINARI

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/01, adottato da CAUTO, prevede un sistema disciplinare che sanziona coloro che pongono in essere le condotte oggetto della segnalazione altresì nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del Segnalante.

Qualora dalle attività di indagine, condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico del personale della Rete o di Terzi (consulenti, collaboratori, partner commerciali etc.), violazioni o illeciti, la Cooperativa agirà tempestivamente per l'applicazione del Sistema Disciplinare.

Queste sanzioni mirano inoltre a garantire il rispetto delle misure di tutela del *whistleblower* e a promuovere un ambiente sicuro per coloro che decidono di segnalare violazioni o comportamenti illeciti.

Sanzioni per il Segnalante sono previste in caso sia accertata la responsabilità in sede penale e civile per i reati di diffamazione e calunnia.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali Rete CAUTO sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbero proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV verranno immediatamente informati per l'adozione delle opportune azioni.

Il CIW, nel rispetto della normativa in materia, segnala per il tramite della funzione HR inoltre la necessità di provvedimenti disciplinari:

- Al Comitato Direttivo per lavoratori dipendenti. Se anche soci, al Consiglio di Amministrazione.
- Al Direttore Generale per dirigenti. Se anche soci, al Consiglio di Amministrazione.
- Al Consiglio di Amministrazione per i soci volontari o per membri del Collegio sindacale.
- Al Collegio sindacale se membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, il CIW effettua una proposta di provvedimento in accordo con l'OdV e nel rispetto del Modello 231, fermo restando le competenze e responsabilità dell'OdV in tale ambito.

Il CIW assicura la registrazione, all'interno della piattaforma web dedicata alle segnalazioni, delle proposte e dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti aziendali.

5.7 INFORMATIVA PRIVACY

Nella gestione della segnalazione, i dati personali del Segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il GDPR e il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

A tal fine la Rete adotta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

In caso di incidenti o violazioni di dati relativi al canale, si applica la Procedura Data Breach aziendale.

5.8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Rete si impegna a diffondere i contenuti della presente Procedura a tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla Rete, attraverso apposite attività di informazione e formazione periodica (annuale).

Le istruzioni allegate alla presente Procedura sono pubblicate su sito internet aziendale e MYCAUTO.

5.9 CANALI DI COMUNICAZIONE

Restano fermi i canali di comunicazione dell'OdV così come definiti nel Modello 231 di CAUTO.